



COMUNICATO STAMPA n. 166/24

Lussemburgo, 4 ottobre 2024

Sentenza della Corte nella causa C-446/21 | Schrems (Comunicazione di dati al grande pubblico)

Un social network online come Facebook non può utilizzare l'insieme dei dati personali ottenuti a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati

La circostanza che il sig. Maximilian Schrems si sia espresso sul suo orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda pubblica non autorizza il gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati relativi al suo orientamento sessuale ottenuti, se del caso, al di fuori di tale piattaforma, al fine di aggregarli e analizzarli per proporgli della pubblicità personalizzata

Il sig. Maximilian Schrems contesta dinanzi ai giudici austriaci il trattamento, a suo avviso illecito, dei suoi dati personali da parte della Meta Platforms Ireland nell'ambito del social network online Facebook. Si tratta, tra l'altro, di dati relativi al suo orientamento sessuale.

La Meta Platforms raccoglie dati personali degli utenti di Facebook, tra i quali il sig. Schrems, relativi alle attività di questi utenti tanto su tale social network che al di fuori di esso. Si tratta, in particolare, di dati relativi alla consultazione della piattaforma online nonché di pagine internet e di applicazioni di terzi. A tal fine, la Meta Platforms utilizza "cookie"¹, "social plugin"² e "pixel"³ inseriti sulle pagine Internet interessate.

Visti i dati a sua disposizione, la Meta Platforms può anche individuare l'interesse che il sig. Schrems manifesta relativamente a temi sensibili, come l'orientamento sessuale, e ciò le consente di rivolgergli della pubblicità mirata⁴ al riguardo. Si pone pertanto la questione se il sig. Schrems abbia manifestamente reso pubblici dati personali sensibili che lo riguardano, avendo comunicato in occasione di una tavola rotonda pubblica⁵ il fatto di essere omosessuale, e ne abbia quindi autorizzato il trattamento, in forza del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).⁶

In tale contesto,⁷ la Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il RGPD⁸.

In primo luogo, la Corte risponde che **il principio della «minimizzazione dei dati»**, stabilito dal RGPD, **osta a che l'insieme dei dati personali** che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, abbia ottenuto dall'interessato o da terzi e che siano stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, **siano aggregati, analizzati ed elaborati ai fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati.**

In secondo luogo, secondo la Corte, **non è escluso che, con la sua dichiarazione in occasione della tavola rotonda in questione, il sig. Schrems abbia manifestamente reso pubblico il suo orientamento sessuale. Spetta alla Corte suprema austriaca verificarlo.**

Il fatto che una persona abbia reso manifestamente pubblico un dato riguardante il suo orientamento sessuale comporta che tale dato possa essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del RGPD. Tuttavia, tale circostanza non autorizza, di per sé, il trattamento di altri dati personali relativi

all'orientamento sessuale di tale persona.

Pertanto, la circostanza che una persona si sia espressa sul suo orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda pubblica non autorizza il gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati relativi all'orientamento sessuale di tale persona ottenuti, se del caso, al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e siti Internet di partner terzi, ai fini di aggregarli e analizzarli per proporre a tale persona della pubblicità personalizzata.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ I "cookie", installati sull'apparecchio utilizzato, consentono alla Meta di determinare la fonte delle consultazioni.

² I «social plugin» di Facebook sono «inseriti» dai gestori di siti Internet terzi nelle loro pagine. Il più diffuso è il pulsante «mi piace» di Facebook. In occasione di ogni consultazione di pagine Internet contenenti tale pulsante, i «cookie» installati sull'apparecchio utilizzato, l'URL della pagina visitata e altri dati, quali l'indirizzo IP o l'ora, sono trasmessi alla Meta. A tal fine, non è necessario che l'utente abbia cliccato sul pulsante «mi piace», dato che il semplice fatto di visualizzare una pagina Internet contenente un siffatto «plugin» è sufficiente affinché tali dati siano poi trasmessi a detta società.

³ Al pari dei «social plugin», i pixel possono essere integrati nelle pagine dei siti Internet e consentono di raccogliere informazioni sugli utenti che hanno visitato tali pagine al fine, in particolare, di misurare e ottimizzare la pubblicità sulle stesse. Ad esempio, integrando un pixel Facebook nelle proprie pagine Internet, i gestori di queste ultime possono ottenere dalla Meta relazioni sul numero di persone che hanno visto la loro pubblicità su Facebook e che si sono poi collegate alla loro pagina Internet al fine di consultarla o effettuare un acquisto.

⁴ A partire dal 6 novembre 2023, i servizi di Facebook hanno continuato ad essere gratuiti unicamente per gli utenti che hanno accettato che i loro dati personali fossero raccolti e utilizzati per indirizzare loro pubblicità personalizzata. Gli utenti hanno da allora la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a pagamento per accedere ad una versione di detti servizi senza ricevere pubblicità mirata.

⁵ Nell'ambito di una tavola rotonda aperta al pubblico, alla quale ha partecipato a Vienna il 12 febbraio 2019 su invito della rappresentanza della Commissione europea in Austria, il sig. Schrems ha fatto riferimento al suo orientamento sessuale. Intendeva in tal modo criticare il trattamento di dati personali effettuato da Facebook, tra cui il trattamento dei suoi propri dati. Questa tavola rotonda è stata diffusa in streaming e una registrazione è stata successivamente pubblicata sotto forma di «podcast», nonché sul canale YouTube della Commissione. Tuttavia, il sig. Schrems non ha mai menzionato tale aspetto della sua vita privata nel suo profilo Facebook.

⁶ Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁷ Nell'ambito dello stesso procedimento la Corte suprema austriaca aveva già interpellato la Corte sulla competenza dei giudici austriaci, dando luogo alla sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, [C-498/16](#) (v. anche il [comunicato stampa n. 7/18](#)).

⁸ Alla luce della sentenza del 4 luglio 2023, Meta Platform e a. (Condizioni generali d'uso di un social network), [C-252/21](#) (v. anche il [comunicato stampa n. 113/23](#)), la Corte suprema austriaca ha ritirato una parte delle sue questioni.